

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 7 Maggio 1969 presso la sede dell'azienda Salami Giulio fra il rappresentante della Ditta Salami Giulio

e

i rappresentanti dei lavoratori Sigg. Torricelli Giuliano -Giacobazzi Gaetano

PREMESSO

che l'azienda Salami Giulio é iscritta all'albo delle Imprese Artigiane di Modena e perciò rientrando nella sfera di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese Artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti, del quale ne applicherà il contenuto, congiuntamente agli accordi provinciali 15/7/51 - 15/1/69 e l'accordo provinciale per il superamento delle fasce salariali nel settore artigiano metalmeccanico, in ordine alle nuove richieste dei dipendenti dopo ampie discussioni, si conviene quanto segue:

1) ORARIO DI LAVORO:

a) dal 1/1/70 ore di lavoro 44½

b) dal 31/12/70 ore di lavoro 44

fermo restando la retribuzione globale oraria riferita alle 48 ore settimanali.

2) MAGGIORAZIONE PER LAVORO SUPPLEMENTARE:

Per le ore eseguite oltre l'orario previsto dal punto precedente del presente accordo e fino alle ore 48 settimanali, viene corrisposto una maggiorazione del 20% sulla paga globale di fatto.

3) INDENNITA' DI ANZIANITA':

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità maturata dal 1/1/69 sarà liquidata sulla base della seguente tabella:

a) anzianità di servizio fino ad un anno compiuto ore 48

b) anzianità oltre il primo anno e sino al decimo compiuto 100 ore

c) anzianità oltre il decimo anno compiuto ore 150.

4) PREMIO DI PRODUZIONE:

Viene concordato a titolo di premio di produzione fisso la corrispondenza di una quota oraria pari a :

£ 94 - agli operai specializzati e qualificati

£ 40 - agli operai manovali ed apprendisti.

5) INDENNITA' VESTIARIO:

In considerazione dell'elevato consumo di indumenti di lavoro, la Ditta corrisponderà una quota oraria di £ 30 su tutte le ore effettivamente lavorate.

./.

./.

6) DECORRENZA:

Il presente accordo entra in vigore dal 1° Aprile 1969 e sostituisce ed annulla qualsiasi altro precedente accordo verbale o scritto eventualmente esistente nell'azienda.

7) Alla data del 1° Gennaio 1971 il premio di produzione sarà elevato a £ 124 per operai specializzati e qualificati e £ 70 per i manovali e gli apprendisti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

